

Dovere di contribuzione e “presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio”

EDITORIALI

Massimo Paradiso*

1. Due recenti pronunce della Cassazione hanno consolidato – e per alcuni aspetti ‘esteso’ – l’orientamento **giurisprudenziale relativo a un particolare aspetto del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia** (Sez. II, ord. 13 dicembre 2023, n. 34883, e Sez. III, ord. 21 febbraio 2023, n. 5385). In breve, costituisce ormai **giurisprudenza** costante quella che ascrive a tale dovere praticamente tutte le erogazioni effettuate dai coniugi nel corso della vita comune, senza che assuma rilievo la circostanza che si tratti di concorso nelle spese quotidiane ovvero del pagamento di oneri afferenti al patrimonio personale di uno dei coniugi. In particolare, rientrerebbero tra i modi ordinari di «contribuzione ai bisogni della famiglia» sanciti dall’art. 143 c.c. sia le spese sostenute per riparazioni o migliorie al patrimonio immobiliare del consorte, sia i pagamenti effettuati per l’acquisto di beni: per lo più cointestati, ma anche – nell’ultima ‘versione’ – appartenenti esclusivamente a uno solo di essi. Sicché, sopravvenuta la separazione o il divorzio, è all’assolvimento dell’obbligo di contribuzione che vanno imputate dette erogazioni (almeno per il passato), e non trovano perciò spazio «rimborsi e restituzioni».

Si tratta di orientamento che, nell’arco di pochi anni, ha capovolto il precedente indirizzo per via di progressivi, sottili aggiustamenti. Ancora nel 2009 la Cassazione **aveva accolto la domanda di restituzione delle somme erogate** da un coniuge per eseguire migliorie sull’immobile di proprietà dell’altro (ma in godimento del nucleo familiare), argomentando che il primo, in quanto possessore, aveva diritto ai rimbor-

si ed alle indennità previste dall’art. 1150 c.c. (sent. 9 giugno 2009, n. 13259). Con analoga motivazione, nel 1995, si era affermato l’obbligo di un coniuge di corrispondere un indennizzo a fronte del vantaggio conseguito avendo impiegato denaro dell’altro per opere di migliorie sulla casa di sua esclusiva proprietà (ma adibita a residenza comune: Cass. 26 maggio 1995, n. 5866). In ogni caso, e siamo nel 2012, si affermava senza esitazione che **l’integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato**, effettuato da un coniuge, esula dalla nozione di adempimento degli obblighi di natura familiare (Cass. 9 novembre 2012, n.19454).

La prima breccia nell’orientamento è segnata già l’anno seguente, con riguardo *alle rate di mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare*, ma non può non notarsi che si è trattato di una ‘imposizione’ effettuata per via giudiziaria a carico di un *genitore* come *specifico modo di assolvimento del suo obbligo di mantenimento* della prole (Cass. 3 settembre 2013, n. 20139). Nondimeno, è nel solco tracciato da questa pronuncia che si va poi assestando l’indirizzo prevalente: se nel 2015 si esclude *il diritto al rimborso per migliorie effettuate sulla casa del coniuge (ma destinata per oltre un trentennio a residenza familiare*: Cass. 27 maggio 2015, n. 10942), nel 2018 si ribadisce il diniego del rimborso per altre spese (ma, nella specie, si trattava del pagamento di oneri relativi alla Tarsu e ad altre utenze domestiche nel periodo di convivenza: Cass. 7 maggio 2018, n. 10927). La giurisprudenza di merito si è presto adeguata, negando ogni forma di rimborso o restituzione anche con riferimento al pagamento, da parte di un solo coniuge, dei ratei di mutuo contratto per l’acquisto di una casa cointestata (Trib. Torino 11 maggio 2021, n. 2360), ritenendo detti pagamenti riconducibili all’adempimen-

* PProfessore di diritto privato, Università di Catania, mparadiso@lex.unict.it.

mento dell'obbligo di contribuzione quando possano ritenersi «proporzionali alle sostanze» dell'onerato (App. Brescia 12 ottobre 2021, n. 1305).

2. Completano il quadro due pronunce del 2023. Cass. 21 febbraio 2023, n. 5385, conferma «l'irripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi, in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata», riconducendo il «principio» – ché di un principio ormai si tratta – alternativamente a due regole: cito testualmente, o «all'adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all' art. 143 c.c.», oppure «alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una *sorta di presunzione di gratuità degli esborsi* effettuati in costanza di matrimonio)», sì che la ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (così anche Cass., sent. n. 1072/2018)» (1). Invero, si afferma, già «in via generale ed astratta sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune». Al punto che l'erogazione, «*eccessiva o no* che sia, si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa... Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito)». Sulla stessa scia si pone infine Cass. 13 dicembre 2023, n. 34883 – in un caso in cui il marito aveva fornito alla moglie l'anticipo per l'acquisto di una casa –, condividendo il percorso argomentativo del giudice di merito che aveva ravvisato la causa della dazione del denaro nella *solidarietà familiare*; e questo, collo-

(1) Nell'ampia motivazione si legge che «il dovere di contribuzione è per i “bisogni della famiglia” e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni; fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica; badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.)». E si precisa poi che «il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi..., ma i relativi accordi non devono essere necessariamente scritti ben potendo essere presi verbalmente, prima o dopo le nozze, e anche stretti per comportamenti taciti...».

candosi nel solco di quelle pronunce di legittimità per le quali, cito testualmente: «il dovere di contribuzione è per i “bisogni della famiglia” e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) *in senso solidaristico* (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni...), per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per *concorrere a realizzare un progetto di vita comune*»: una motivazione, presente anche in Cass. n. 5385/2023.

3. E così, passo dopo passo, la **giurisprudenza** è andata ben oltre la regola dettata dall'art. 143 c.c., circa il dovere di concorrere alla soddisfazione dei bisogni quotidiani della famiglia, che è funzionale alla realizzazione di un comune tenore di vita, estendendolo al contributo nella formazione del patrimonio personale del coniuge. Si noti che le pronunce citate sono ascrivibili a quasi tutte le sezioni della Cassazione civile (in particolare, I, II, III e VI), e se le prime hanno ricompreso nel dovere le spese correnti, le ultime – intendendo il dovere di contribuzione «in *senso solidaristico... e ampio*», ma altresì alla luce dell'intendimento di «*concorrere a realizzare un progetto di vita comune*» – hanno esteso oltre misura l'obbligo di contribuzione. Si consideri infatti che nell'ultima pronuncia la casa era stata acquistata in nuda proprietà dalla moglie, con usufrutto in favore dei di lei genitori! Certo era stata adibita a residenza familiare, ma nel 2006, e già nel 2010 era sopravvenuta la separazione.

Il che non sempre emerge nelle massime pubblicate, sicché non è difficile figurarsi a quale filone **giurisprudenziale potrebbero dare l'avvio massime in cui si legge che** l'erogazione, pur se «eccessiva... si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza, [si che] diviene irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa» (così Cass. n. 5385/2023). Certo, alle ultime due ordinanze va riconosciuto il merito di non aver dato troppo peso alla farraginosa congerie di “motivi” con cui erano state impugnate le pronunce di merito; e, soprattutto, deve riconoscersi l'opportunità sostanziale delle soluzioni date ai conflitti familiari: e questo già per la ragione (ma v.

in seguito) che in casi come quelli ricordati è praticamente impossibile “tornare indietro”: si rischia di prospettare obblighi di restituzione che finirebbero col travolgere economicamente le parti. Ma una tale ‘argomentazione’ non emerge; emergono invece incerti principi, afferenti a «solidarietà in senso ampio» e a «progetti di vita comune», che s’immagina siano diversi da quelli che ispirano ordinariamente le coppie e che, soprattutto, innervano la disciplina positiva. Già, perché delle regole – se si vuole: dei principi che emergono dal codice civile – c’è ben poca traccia, mentre da essi occorre prendere le mosse.

4. Così, si trae argomento dal fatto che solo al momento della separazione il coniuge chiede la restituzione delle somme (così ‘rinnegando’ il famoso progetto), ma dimenticando che è al momento della fine del rapporto che, quale che sia il regime patrimoniale, si fanno i conti del dare e dell’avere reciproci (cfr. artt. 192 e 217 c.c.).

Si poteva argomentare che, a norma di quanto oggi ammesso dalla **giurisprudenza** – e in linea con una prassi non marginale che ha preceduto la disposizione – i trasferimenti immobiliari (o l’accollo del mutuo contratto a tal fine) ben possono essere una delle modalità con cui si ripartisce l’obbligo di solidarietà post-coniugale: ma, appunto, è in sede di separazione che ne va valutata l’opportunità (anche per tener conto della sua ‘misura’ e della sua ‘proporzione’ ai redditi dell’obbligato: cfr. App. Brescia n. 1305/2021).

Si trae argomento da una supposta “modalità di adempimento” dell’obbligo contributivo, trascurando che essa è rimessa all’autonomia delle parti e, nell’esperienza comune, riguarda la quotidianità del vivere insieme, ma non può essere estesa alle sorti patrimoniali dopo la fine dell’esperienza di vita comune (e tanto meno, poi, quando detta sorte riguarda anche persone diverse dai coniugi).

Quanto al «progetto di vita comune», mi sembrerebbe che entrambi i coniugi devono farne parte come ‘beneficiari’, oltre che come ‘contributori’: se, nel caso di acquisto cointestato, non è immaginabile che sia sollevato dal mutuo il coniuge percettore di reddito, certo anch’egli ne beneficerà pro quota; diversamente, mi sembra che il riferimento più appropriato (fuori dalla sistemazione dei rapporti in sede di separazione) sia al profilo delle liberalità indirette, del resto esplicitamente richiamate in una delle sentenze di merito (quella poi confermata da Cass. 13 dicembre 2023, n. 34883).

5. Non è possibile soffermarsi adeguatamente sul punto e dovranno bastare pochi rilievi. In linea di principio, l’art. 809 c.c. non pone limiti alla ammissibilità di «liberalità... che risultano da atti diversi» dalle donazioni», neppure con riferimento alla loro entità. Secondo i principi, tuttavia, mentre la causa liberale nelle donazioni formali emerge per tabulas, in quelle indirette essa va per contro *provata*. Non può allora condividersi la sbrigativa affermazione **che parla di** «presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio». Vero è, al più, che nell’ambito familiare un tale spirito di liberalità può anche desumersi da fatti concludenti, ma, in base all’esperienza, per importi che non eccedano una certa misura (variabile in base alle condizioni di chi effettua l’erogazione: cfr. Cass. 17 settembre 2004, n. 18749) e tenuto conto del concreto svolgimento dei rapporti tra le parti. Nel caso dei coniugi, allora, potremo magari ritenere giustificate le erogazioni gratuite, e così ‘salvare’ (*rectius*: tenere ferme) una serie di ipotesi che rimettere in discussione sarebbe fonte di infinite complicazioni. Tutto questo, però, nei limiti in cui dette erogazioni possano ritenersi fondate sul “presupposto” individuato dalla **giurisprudenza**, sul “motivo” che anima la liberalità: e cioè la realizzazione di una più piena e solidale comunione di vita. Risulteranno così giustificate erogazioni che possano ritenersi ‘adeguate’, in relazione alla condizione economica delle parti e tenuto conto del periodo di vita trascorso insieme, non anche elargizioni «eccessive» come pure si afferma in qualche sentenza.

6. Del resto, non mancano, nel codice civile, fattispecie in cui l’atto gratuito (e/o donativo) trova radice – o «motivo» – in un progetto di prefigurata vita in comune poi sfumato. Basti pensare alla disciplina della «restituzione dei doni», nella promessa di matrimonio, e alla «donazione fatta in riguardo di un determinato, futuro matrimonio» (artt. 80 e 785 c.c.). Certo, si tratta di fattispecie diverse, ma se proprio un succo, o una lezione, se ne vuol cavare, direi che in entrambe si rinviene il nucleo delle “donazioni motivate”; di atti liberali cioè che trovano radice esclusivamente in un progetto di comune vita futura, al punto che, venuto meno quel progetto, si pone il problema della perdurante ragione di quelle attribuzioni. E se nella donazione è solo l’annullamento del matrimonio che innesca la restituzione (2), varrà anche il rilievo che,

(2) La legge parla addirittura di nullità, ma è ovviamente una invalidità sui generis, visto che non pregiudica i terzi né importa

all'epoca della redazione del codice, non era previsto né il divorzio né quel suo "surrogato provvisorio", qual è oggi la separazione personale.

E analogo "principio" si desume dalla disciplina relativa alla crisi dei rapporti familiari, che si rivela l'esatto contrario di quanto ritenuto nelle sentenze su richiamate. I sacrifici economici sono sì funzionali al progetto di vita comune, ma altresì subordinati al suo perdurare; principio, che va affermandosi sempre più nitidamente nella solidarietà post-coniugale: l'assegno divorzile – salvo casi eccezionali – ha riguardo alla vita quotidiana e alle sue necessità essenziali, ma tenendo conto dell'andamento concreto e della durata della vita coniugale, oltre che della condizione economica delle parti. Sono consapevole che l'argomentazione finisce con l'arieggiare schemi concettuali propri delle obbligazioni naturali e, specificamente, delle convivenze di fatto: ma è passato almeno mezzo secolo da quando è stato rilevato che è ormai la convivenza informale il 'modello' che ispira il matrimonio, nelle tensioni dottrinali e nella stessa disciplina positiva.

7. Infine, non può trascurarsi che pur nei casi in cui non ricorra una 'separazione' – qui intesa come rottura traumatica della comunione d'intenti – il codice tiene sempre distinte erogazioni quotidiane e regime degli acquisti patrimoniali. Nel regime patrimoniale di separazione dei beni, il coniuge amministratore risponde secondo le regole del mandato e non deve render conto dei frutti se non a certe condizioni (artt. 217 e 218 c.c.); nella comunione legale, poi, «ciascuno dei coniugi può chiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale e impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune» (art. 192 c.c.), così confermando che – perfino in un quadro di più intensa solidarietà qual è il regime della "comunione degli acquisti" – la regola non è affatto quella ipotizzata nelle sentenze richiamate. Al contrario, nel codice è fissato il principio che gli esborsi effettuati oltre l'orizzonte della quotidianità si configurano quali mere "anticipazioni" e, come tali, andranno restituite; sì che, ove il disponente non ne dovesse chiedere il rimborso, questo dipenderà da una sua scelta.

E infine, è questo il principio che emerge dalla nota questione relativa all'edificazione a spese di un coniuge su suolo di proprietà dell'altro: compete al primo un mero credito ovvero una (com)proprietà superficaria, certo si è che neanche in tal caso si trova traccia di una «presunzione di gratuità degli esborsi ef-

fettuati in costanza di matrimonio» (così, Cass. sent. n. 12551/2009, e ord. n. 5385/2023). In breve, la comunione di vita "prevista per legge" riguarda la vita quotidiana e il comune tenore di vita, non le fortune patrimoniali dei coniugi, il cui 'pareggiamento' deve passare tra le maglie del regime di comunione legale. Ne aveva piena consapevolezza il vecchio sistema là dove – affidata alla concorde volontà degli sposi l'instaurazione del regime di «comunione degli utili e degli acquisti» – vietava tra loro ogni tipo di donazione e rimetteva poi alla libera volontà del disponente attribuzioni successorie in favore del coniuge che andassero oltre il mantenimento nella vita quotidiana. Scelte, queste, puramente razionali e come tali intollerabili dal sentimentalismo oggi dilagante, che non a caso ha travolto entrambe in una con l'istituzione cui erano serventi, sempre meno frequentata e di sempre minore stabilità e durata, visto che assicura ben poco sul piano umano e impoverisce sul piano economico. Ed è forse questa la maggiore contraddizione dell'odierno sistema di **diritto** matrimoniale, che rende sempre più precario il vincolo personale e per contro definitivi, quando non perpetui, i vincoli economici.

8. Se, dunque, i principi che emergono dal sistema sono diversi da quelli affermati nelle pronunce ricordate, diverse dovranno essere le conclusioni. Escluso – già per ineludibili ragioni pratiche – che nella crisi del rapporto coniugale si possa semplicemente chiedere il rimborso di quanto speso sui beni altrui, occorrerà però valutare se quanto sborsato possa effettivamente imputarsi a una peculiare modalità contribuzione, ai sensi dell'art. 143 c.c., ovvero possa ritenersi dovuto a titolo di mantenimento del coniuge separato o divorziato. In caso diverso, non credo debba escludersi a priori né il rimborso né, nel caso di un bene cointestato, la possibilità di effettuare una divisione che tenga conto del diverso apporto di ciascuno, come già prevede l'art. 192, 5° comma, c.c., in materia di «rimborsi e restituzioni» al momento dello scioglimento della comunione legale. Anche perché è facile largheggiare coi denari altrui, ma la gente non è sprovveduta e non è difficile immaginare l'esito pratico dell'odierno orientamento **giurisprudenziale**: piuttosto che continuare a pagare il mutuo (consentendo all'ex coniuge di lucrare su quanto sborsato in precedenza), molti preferiranno cessare i pagamenti. E pazienza se in tal modo recheranno danno a se stessi: l'amore deluso troppo spesso degenera in rancore e dispetto.